



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 Definizioni oggettive**
- Articolo 3 Presupposto**
- Articolo 4 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale**
- Articolo 5 Soggetto tenuto al pagamento del canone**
- Articolo 6 Tariffe annuali e tariffe giornaliere**
- Articolo 7 Regole per la quantificazione del Canone**
- Articolo 8 Modalità e termini per il versamento**
- Articolo 9 Dichiarazione**
- Articolo 10 Ufficio comunale competente e Funzionario Responsabile**

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

- Articolo 11 Obblighi del concessionario**
- Articolo 12 Decadenza ed estinzione della concessione**
- Articolo 13 Tipologia di occupazioni**
- Articolo 14 Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale**
- Articolo 15 Determinazione della superficie di occupazione**
- Articolo 16 Occupazioni esenti canone**
- Articolo 17 Riduzioni del Canone di occupazione**
- Articolo 18 Domanda di occupazione**
- Articolo 19 Istruttoria della domanda**

- Articolo 20** **Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Articolo 21** **Rinnovo e disdetta della concessione**
- Articolo 22** **Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali**
- Articolo 23** **Occupazioni con condutture, cavi, antenne ed impianti in genere**

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 24** **Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana**
- Articolo 25** **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti**
- Articolo 26** **Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**
- Articolo 27** **Diffusione di messaggi pubblicitari esenti canone**
- Articolo 28** **Piano generale degli impianti pubblicitari**

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 29** **Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni**
- Articolo 30** **Riduzioni**
- Articolo 31** **Comunicazioni istituzionali**
- Articolo 32** **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**
- Articolo 33** **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

TITOLO V - INDENNITÀ SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

- Articolo 34** **Controllo dei versamenti**
- Articolo 35** **Sanzioni e indennità**
- Articolo 36** **Riscossione coattiva**
- Articolo 37** **Rimborsi**
- Articolo 38** **Contenzioso**
- Articolo 39** **Disposizioni finali e transitorie**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni oggettive

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo).
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi,

attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.).

Articolo 3

Presupposto

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva del suolo pubblico, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune.
3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, sia per la individuazione della tariffa standard annua, in base alla popolazione residente, il Comune di Monghidoro appartiene alla classe Comuni fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la determinazione del Canone di occupazione è suddiviso in zone come da elencazione allegata al presente regolamento.
3. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
4. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione applicabile unicamente al canone di cui al Titolo II del presente regolamento.
ALLEGATO B: prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati.

Articolo 5

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in

maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 6

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di Monghidoro la tariffa standard annua prevista è pari a € 30,00,
3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. La tariffa standard giornaliera prevista è pari a € 0,60.
6. Le tariffe di cui al comma 2 ed al comma 5 del presente articolo possono essere annualmente modificate dalla Giunta comunale con delibera da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in tal caso la modifica produrrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui essa è approvata.
7. In caso di mancata modifica delle tariffe nei termini previsti dalla legge continuano ad applicarsi le tariffe in vigore nell'anno precedente.
8. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti.
9. Le tariffe, ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 7

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di cui all'art 6 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione di cui all'Allegato B e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto, dove previsto, dei coefficienti relativi alle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali, aventi inizio o cessazione in corso d'anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'art 6 del presente regolamento per i coefficienti di valutazione di cui all'Allegato B, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria tenendo conto dove previsto dei coefficienti relativi alle classificazioni di cui all'Allegato A del presente regolamento.
4. Per le esposizioni pubblicitarie non si considera la diversificazione del territorio comunale in zone di cui all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 8

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione oppure, in caso di concessioni o autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
2. Per le occupazioni giornaliere, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione oppure, in caso di concessioni o autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
4. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia annuali che giornaliere, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi o motivi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00 Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 9 Comunicazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o per l'esposizione di mezzi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale comunicazione è invece prevista per le occupazioni e per le fattispecie di esposizione di diffusione di messaggi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione o concessione amministrativa.
2. Il canone è comunque dovuto dalla data di rilascio della concessione o dell'autorizzazione o dalla data indicata sulla comunicazione.
3. La comunicazione è altresì dovuta nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore o l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 10 Ufficio comunale competente e Procedimenti

1. Gli uffici comunali provvedono alla gestione del canone unico di cui al presente regolamento.
2. Le domande di occupazione del suolo e quelle relative all'installazione di mezzi pubblicitari per le quali è previsto il rilascio di concessione o di autorizzazione sono inviate all'Ufficio tecnico comunale.
3. Il canone è quantificato dall'ufficio tributi il quale si occupa anche degli adempimenti relativi alle occupazioni ed alle diffusioni di messaggi pubblicitari esclusi dagli obblighi autorizzativi o concessori.
4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni spetta all'ufficio tecnico comunale previo nulla osta dell'ufficio di Polizia Municipale (a cui compete anche il rilascio delle eventuali ordinanze connesse alle occupazioni di suolo pubblico temporanee o permanenti) e previa quantificazione del canone da parte dell'Ufficio Tributi.

5. L'ufficio di Polizia Municipale si occupa del rilascio delle autorizzazioni relative ai passi carrabili previo nullaosta dell'ufficio tecnico.
6. Per le richieste di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'ufficio a cui devono essere indirizzate le domande è l'Ufficio di polizia municipale.
7. All'Ufficio tributi spetta la quantificazione dei canoni pluriennali sulla base delle autorizzazioni e delle concessioni che devono essere trasmesse allo stesso dall'ufficio preposto al rilascio dei titoli abilitativi.
8. Nelle autorizzazioni e nelle concessioni devono essere presenti tutti gli elementi necessari all'effettuazione del calcolo del canone dovuto, nonché la chiara individuazione della data di scadenza delle stesse, così da consentire l'indicazione di tale data negli avvisi di pagamento.
9. Le verifiche sul corretto assolvimento degli obblighi di versamento del canone dovuto in relazione alle concessioni ed alle autorizzazioni pluriennali è effettuato dall'ufficio tributi il quale trasmette all'ufficio tecnico gli elenchi dei soggetti inadempienti per la predisposizione da parte dello stesso degli atti per la riscossione del canone e per l'avvio dei procedimenti previsti dal presente regolamento in relazione alla copertura o alla rimozione dei mezzi pubblicitari o delle occupazioni, nonché per l'emissione dei provvedimenti di revoca o di decadenza dei titoli abilitativi.
10. I controlli sulle corrette occupazioni di suolo pubblico, sulle installazioni di mezzi pubblicitari o sulle diffusioni dei messaggi pubblicitari spettano all'ufficio di polizia municipale.
11. All'ufficio di polizia municipale spetta la quantificazione, la riscossione ed il controllo del corretto assolvimento dei pagamenti da parte dei soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in assenza di concessione pluriennale (spuntisti) e in occasione di fiere e festeggiamenti.
12. Resta ferma la competenza al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
13. I soggetti di cui al precedente comma che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

TITOLO II – IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione nei casi in cui essa sia prevista dalla disciplina del presente regolamento;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di temporanea.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
3. La decadenza e l'estinzione delle autorizzazioni o delle concessioni sono dichiarate dal funzionario responsabile dell'ufficio competente al rilascio delle stesse, con atto che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 13

Tipologia di occupazioni

1. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
3. Sono da considerare occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore.

4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Sono ricorrenti le occupazioni temporanee che, pur realizzandosi in momenti diversi, siano effettuate dal medesimo soggetto, interessino il medesimo luogo, abbiano la medesima superficie di occupazione, abbiano la medesima durata e la medesima finalità.
6. Nel caso in cui le occupazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5 non siano indicate tutte nella stessa concessione o autorizzazione, la richiesta di applicazione della ricorrenza deve essere espressamente formulata dal soggetto interessato nella nuova richiesta di autorizzazione, e varrà solamente per le occupazioni successive alla prima.
7. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
8. Nella determinazione dell'indennità dovuta in caso di occupazione abusiva o di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari non si applicano le riduzioni e le agevolazioni che sarebbero spettate laddove vi fosse stata la prescritta richiesta di concessione o di autorizzazione ed il conseguente rilascio del titolo abilitativo

Articolo 14

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'area oggetto di concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché, l'eventuale fascia oraria di occupazione.
 - d) La quantificazione del canone dovuto per l'occupazione e l'ammonimento che il mancato pagamento del canone alle scadenze previste dal regolamento comunale determina la decadenza della concessione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
4. A seguito del rilascio dell'Atto di Concessione il Responsabile addetto al rilascio stesso invita il richiedente al ritiro dell'Atto che dovrà avvenire entro 60 gg dal rilascio, pena l'archiviazione d'ufficio dello stesso.
 5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 6. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 7. Il ritiro dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
 8. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito archivio, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
 9. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possono derivare danni al demanio comunale.
 10. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile competente al Rilascio della Concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
 11. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
 12. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo dello stesso, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
 13. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

Articolo 15

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge (mantovane parasassi e reti di protezione) mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
7. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
9. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 16

Occupazioni esenti canone

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni realizzate nell'ambito di attività patrocinate dal Comune.
 - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle di cui definite nel presente regolamento (Art. 13 comma 3);

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili;
- i) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
- m) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- n) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 17

Riduzioni del canone di occupazione

1. Alla tariffa del canone sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a. Alle occupazioni temporanee di durata non superiore a 12 ore è applicata una riduzione della tariffa del 10%;
 - b. Alle occupazioni ricorrenti si applica una riduzione del 30%;
 - c. Alle occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni, a decorrere dal 15° giorno è applicata una riduzione della tariffa del 30%;
 - d. Alle occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica una riduzione della tariffa del 50%.
 - e. Alle occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una riduzione della tariffa dell'80%;
 - f. Alle occupazioni giornaliere ed annuali realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione della tariffa del 50%;
 - g. Alle occupazioni temporanee realizzate in occasione di festeggiamenti, manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica una riduzione della tariffa dell'80%;
 - h. Alle occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica una riduzione della tariffa del 50%;
 - i. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
 - j. Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si cumulano.

Articolo 18

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 2, lett. a), deve presentare, 30 giorni prima dell'iniziativa, all'Ufficio competente al rilascio, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. Le richieste di occupazione per iniziative di carattere politico, associativo o sociale devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data programmata.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
 - i) Ogni altro elemento ritenuto necessario dagli uffici comunali ai fini dell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizioni di priorità la data di presentazione della stessa.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo dell'immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione:

- per occupazioni occasionali di all'articolo 13, comma 3, le quali in ogni caso non devono intralciare il traffico o arrecare pregiudizio alla circolazione di veicoli e pedoni.
- per occupazioni temporanee effettuate da commercianti e produttori agricoli "spuntisti" nell'ambito di fiere e mercati.

Articolo 19

Istruttoria della domanda

1. I Responsabili del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, istruiscono la domanda nel rispetto del presente Regolamento. In particolare:
 - a) Il Responsabile competente al rilascio della concessione/autorizzazione:
 - i. intraprende la procedura istruttoria finalizzata al rilascio della stessa tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia;
 - ii. provvede al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi del presente Regolamento;
 - iii. provvede ad inoltrare, al richiedente, formale richiesta di ritiro della concessione/autorizzazione comunicando contestualmente l'importo dovuto al fine del ritiro dell'atto stesso e le modalità di pagamento;
 - b) L'ufficio Tecnico oppure l'ufficio di polizia Municipale rilascia parere e nulla osta per l'occupazione laddove richiesto dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo generale dell'Ente, fatte salve le richieste di occupazione inerenti ad iniziative di carattere politico, associativo e sociale, il cui termine di conclusione del procedimento è di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni. Nel caso in cui la domanda presentata risulti incompleta o necessiti di ulteriore documentazione atta a fornire ulteriori informazioni/chiarimenti il Responsabile del procedimento inoltra formale richiesta di integrazioni al richiedente. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla data di presentazione della documentazione di cui sopra.

Articolo 20

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione, con atto motivato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto senza interessi né indennità alcuna, limitatamente al periodo tra la data di revoca o sospensione e la data di fine sospensione o quella di scadenza dell'atto autorizzativo in caso di revoca.
3. I provvedimenti di rimessa in pristino sono adottati dal medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
4. Gli eventuali rimborsi di cui al comma 2 del presente articolo sono compensati con le eventuali spese di ripristino addebitabili al titolare della concessione o autorizzazione a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 3; le eventuali eccedenze a debito o a credito saranno liquidate o rimosse nei modi e nei termini di legge.
5. Cessate le cause di ordine pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 21

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 22

Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada e dagli specifici regolamenti comunali in materia, ai quali si fa espresso rinvio

Articolo 23

Occupazioni con condutture, cavi, antenne ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,

attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
3. Sono occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun soggetto obbligato a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui ai commi precedenti, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
6. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione amministrativa di competenza dell'ufficio comunale a ciò demandato, il quale, può richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni alla documentazione ai sensi dello specifico Regolamento in materia.

Articolo 25

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) ed ai regolamenti comunali che ne disciplinano l'installazione.
2. I mezzi pubblicitari sono definiti come di seguito:
 - a. Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b. Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c. Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d. Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e. Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f. Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del

nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- g. Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i. Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto anche bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. L'elencazione di cui al precedente comma deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi Pubblicitari

- 1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base al maggiore o minore impatto ambientale e/o visivo dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione.
- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 4. Non sono soggette al canone i mezzi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati a meno che non siano posti in connessione tra loro oppure non siano oggetto di volantaggio.
- 5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- 6. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente

l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Le locandine ed i volantini, riferiti al medesimo soggetto ed esposti o distribuiti per il medesimo periodo, si considerano in connessione tra loro e perciò la superficie su cui applicare il canone giornaliero è determinata in base alla sommatoria delle superfici del materiale distribuito o esposto, con applicazione in ogni caso del coefficiente espressamente previsto nell'allegato B del presente regolamento.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
13. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione.
14. Per la pubblicità effettuata con volantinaggio è necessario procedere alla dichiarazione della superficie complessiva del materiale distribuito e del giorno (o dei giorni) in cui la distribuzione sarà effettuata; il documento di pagamento dovrà essere esibito in caso di controlli da parte dei soggetti a ciò preposti e vale come autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volantinaggio unitamente alla copia della dichiarazione.
15. Il canone è applicato nella misura del 50% nel caso di pubblicità realizzata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro per la promozione di attività istituzionali degli stessi. La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui i messaggi pubblicitari includano sponsor che siano soggetti commerciali.
16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 27

Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone

1. Sono esenti dall'applicazione del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari le seguenti fattispecie:
 - a) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata nell'ambito di iniziative patrocinate dal Comune.

- b) Le pubblicità effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, al fine della determinazione della superficie complessiva l'arrotondamento è effettuato su ogni singolo mezzo pubblicitario;
- h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 28

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai fini della applicazione del presente Regolamento, trovano, salvo deroga espressa, applicazione le disposizioni del vigente piano generale degli impianti pubblicitari qualora adottato.

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 29

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. Il canone è determinato in ragione degli specifici coefficienti indicati nell'allegato B) del presente regolamento.
3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 30

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi presente Titolo del Regolamento;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro anche in presenza dell'indicazione di sponsorizzazioni da parte di soggetti economici;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Articolo 31

Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 32

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti relativi ad iniziative ed attività patrocinata dal comune
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni, laddove svolte dal comune, devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

TITOLO V - INDENNITÀ SANZIONI RISCOSSIONE COATTIVA RIMBORSI CONTENZIOSO DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 34

Controllo dei versamenti

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019 nella misura pari all'ammontare del canone non versato.

2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone, di indennità e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 35

Sanzioni e indennità per occupazioni abusive e esercizio abusivo della pubblicità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune potrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge e del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione.

Articolo 36

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal regolamento comunale delle entrate e della riscossione.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 37

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate e della riscossione.

Articolo 38

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 39

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Per la liquidazione del canone annuale sulla pubblicità il comune può fare riferimento anche ai dati relativi ai pagamenti dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020, sia per quanto concerne la tipologia di mezzo pubblicitario, sia per la superficie dello stesso. Rimane inteso che il pagamento del canone così liquidato non sana le eventuali irregolarità rispetto all'atto di autorizzazione dei predetti mezzi pubblicitari.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO A

Definizione delle zone per l'applicazione del canone di occupazione di cui all'articolo 3 lett. a)

Zona 1	Centro abitato capoluogo
Zona 2	Centro abitato frazioni
Zona 3	Zone escluse dalle precedenti

ALLEGATO B)

1) Coefficienti canone occupazione suolo pubblico da applicare alle tariffe standard annuale e giornaliera.

OCCUPAZIONI PERMANENTI di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

ZONA 1	coefficiente	0,75
ZONA 2	coefficiente	0,50
ZONA 3	coefficiente	0,20

OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

ZONA 1	coefficiente	2,50
ZONA 2	coefficiente	1,50
ZONA 3	coefficiente	0,50

2) Coefficienti canone diffusione messaggi pubblicitari da applicare alle tariffe standard annuale e giornaliera.

CANONE SULLA PUBBLICITÀ ANNUALE COEFFICIENTE TARIFFARIO

Opaca per anno al mq. per superfici fino a mq. 8 per faccia
0,500

Opaca per anno al mq. per superfici oltre mq. 8 per faccia 1,000

Luminosa per anno al mq. per superfici fino a mq. 8 per faccia (compreso intermittenti o pubblicità conto terzi) 1,000

Luminosa per anno al mq. per superfici oltre mq. 8 per faccia (compreso intermittenti o pubblicità conto terzi)
2,000

Visiva con veicoli per anno al mq. 0,500

Autoveicoli (indipendentemente dalla portata e dal numero di scritte) 2,000

Autoveicoli con rimorchio (indipendentemente dalla portata e dal numero di scritte
4,000

Altri motoveicoli e veicoli 1,000

Altri motoveicoli e veicoli con rimorchio 2,000

CANONE SULLA PUBBLICITÀ GIORNALIERA COEFFICIENTE TARIFFARIO

Locandine e volantinaggio e affissioni dirette fino a 0,50 mq. ciascuno	1,000
Locandine e volantinaggio e affissioni dirette oltre 0,50 mq. ciascuno 0,500	
Pubblicità ordinaria indipendentemente dalla superficie compreso striscioni 0,100	
pannelli, insegne luminose e diapositive	0,200
Pubblicità sonora per ogni punto di diffusione al giorno	10,000
Striscioni tramite aereomobili per ogni giorno o frazione	1,000
Pubblicità tramite palloni frenati e simili per ogni giorno	1,000

CANONE SULLE AFFISSIONI COEFFICIENTE TARIFFARIO

Per ogni manifesto avente superficie inferiore a 1 mq. a giorno	0,500
Per ogni manifesto avente superficie superiore a 1 mq. a giorno	1,000